

## Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia: Cittadinanza e immigrazione Rassegna di atti e sentenze – marzo 2024

a cura dell'Osservatorio [www.slsq.unisa.it](http://www.slsq.unisa.it)

### [Sentenza della Corte di giustizia \(Grande Sezione\) del 21 marzo 2024](#)

[\(RL c. Landeshauptstadt Wiesbaden, causa C-61/22\)](#)

La Corte di giustizia dichiara **invalido il regolamento (UE) 2019/1157** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, i cui effetti sono mantenuti fino all'entrata in vigore, entro un termine ragionevole che non può eccedere i due anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di pronuncia della sentenza, di un nuovo regolamento, fondato sull'articolo 77, paragrafo 3, TFUE, diretto a sostituirlo.

\*

### [Sentenza della Corte di giustizia \(Quinta Sezione\) 14 marzo 2024](#)

[\(Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala c. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, causa C-46/23\)](#)

L'autorità di controllo di uno Stato membro è legittimata, nell'esercizio del suo potere di adozione delle misure correttive previste dal **Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali** (regolamento 2016/679), a ordinare al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento di cancellare dati personali che sono stati trattati illecitamente, e ciò anche qualora l'interessato non abbia presentato a tal fine alcuna richiesta di esercitare i suoi diritti in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 1, di tale regolamento. Inoltre, la Corte di giustizia chiarisce che il potere dell'autorità di controllo di uno Stato membro di **ordinare la cancellazione di dati personali che sono stati trattati illecitamente può riguardare sia dati raccolti presso l'interessato sia dati provenienti da un'altra fonte.**

\*

### [Sentenza della Corte di giustizia \(Seconda Sezione\) 14 marzo 2024](#)

[\(EP c. Maahanmuuttovirasto, case C-752/22\)](#)

La **tutela rafforzata contro l'allontanamento** di cui i cittadini di paesi terzi che siano **soggiornanti di lungo periodo**, in forza dell'art. 22, par. 3, della **direttiva 2003/109/CE**, è applicabile nell'ambito dell'adozione, da parte del secondo Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di tale direttiva, di una decisione di allontanamento dal territorio dell'Unione europea adottata, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, qualora il cittadino di paese terzo, da un lato, soggiorni nel territorio dello Stato membro di cui trattasi in violazione di un divieto d'ingresso in tale territorio e, dall'altro, non abbia presentato, alle autorità competenti di detto Stato membro, una domanda di permesso di soggiorno ai sensi delle disposizioni del capo III della citata direttiva. L'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2003/109 consentono al cittadino di un paese terzo che sia

soggiornante di lungo periodo di invocare tali disposizioni nei confronti del secondo Stato membro, ai sensi dell'articolo 2, lettera d), di tale direttiva, qualora quest'ultimo intenda adottare, nei confronti di detto cittadino di un paese terzo, una decisione di allontanamento dal territorio dell'Unione europea per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.

\*

[Sentenza della Corte di giustizia \(Quinta Sezione\) 7 marzo 2024  
\(IAB Europe c. Gegevensbeschermingsautoriteit, causa C-604/22\)](#)

Una stringa composta da una combinazione di lettere e di caratteri, come la TC String (*Transparency and Consent String*), contenente le preferenze di un utente di Internet o di un'applicazione relative al consenso di tale utente al trattamento dei dati personali che lo riguardano, da parte di fornitori di siti Internet o di applicazioni nonché da parte di broker di tali dati e di piattaforme pubblicitarie, **costituisce un dato personale ai sensi della dell'art. 4 del regolamento 2016/679, nella misura in cui, qualora essa possa essere associata, con mezzi ragionevoli, ad un identificativo, quale in particolare l'indirizzo IP del dispositivo di detto utente, essa consente di identificare l'interessato.** In tale contesto, la circostanza che, senza un contributo esterno, un'organizzazione di settore che detiene tale stringa non possa né accedere ai dati trattati dai suoi membri nell'ambito delle norme da essa stabilite né combinare detta stringa con altri elementi non osta a che la stessa stringa costituisca un dato personale ai sensi della disposizione in parola.